



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO ISCRITTO PRESSO IL
REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. .**

STATUTO

PREMESSA

ART. 1	SEDE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 2	PERSONALE DIPENDENTE
ART. 3	COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 4	IL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 5	IL COORDINATORE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 6	CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 7	COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 8	ELENCO DEI MEDIATORI
ART. 9	IL MEDIATORE E I SUOI OBBLIGHI
ART.10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
ART.11	INCOMPATIBILITÀ E IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE
ART. 12	CANCELLAZIONE O SOSPENSIONE DEL MEDIATORE DALL'ELENCO
ART. 13	IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
ART. 14	MEZZI, STRUMENTI E PERSONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 15	ENTRATE E USCITE
ART. 16	CONTROLLI SULLA GESTIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
ART. 17	RECUPERO CREDITI
ART. 18	MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE ETICO
ART. 19	ALLEGATI ALLO STATUTO
ART. 20	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 28 del 04.03.10 è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo (a seguire COA) l'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Viterbo (a seguire ODM), *avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, vertenti su diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in forza di un accordo, e/o di una clausola contrattuale o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, oltre a promuovere e diffondere lo sviluppo delle procedure di mediazione e la cultura della conciliazione, anche aderendo o collaborando a iniziative a scopo analogo organizzate da altri Enti.*

L'Organismo di mediazione ha inoltre lo scopo di promuovere, sviluppare e gestire l'attività di

mediazione in ambito familiare e penale.

L'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Viterbo, costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, è una articolazione di quest'ultimo, non ha scopo di lucro, ha capacità di agire nei confronti dei terzi, è rappresentato dal proprio Presidente ed è regolato dal presente Statuto.

Art. 1 – Sede dell'Organismo di Mediazione

1. L'ODM ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.
2. L'ODM, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Viterbo ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 28/2010 o dal COA.
3. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali di cui al comma precedente o in altro luogo nella disponibilità dell'ODM, espressamente individuato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del regolamento.

Art. 2 – Personale dipendente

1. L'ODM si avvale del personale dipendente del COA che, a tale scopo, delega a svolgere i compiti di segreteria. La Segreteria amministra il servizio di mediazione, svolgendo i compiti a essa riservati. Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti. Fa riferimento al Presidente e al Coordinatore dell'ODM, si coordina e risponde all'ODM e al COA.

Art. 3 – Composizione dell'Organismo di Mediazione

1. Sono organi dell'ODM:
 - il Presidente;
 - il Consiglio;
 - il Coordinatore.
2. Il Consiglio dell'ODM è composto da cinque membri nominati dal COA, che li sceglie tra i suoi componenti o tra gli iscritti all'albo degli avvocati di Viterbo. Gli stessi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito per la durata di anni 3.
3. Il COA nomina il Coordinatore, che può anche non essere un Consigliere COA, tra i membri del Consiglio dell'ODM.
4. I componenti del Consiglio dell'ODM e il Coordinatore possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi il COA provvede alla loro sostituzione.
5. Il componente del Consiglio dell'ODM che, senza giustificato motivo, rimanga assente a cinque sedute consecutive decade dall'incarico. La relativa delibera è adottata senza ritardo dal COA che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Art. 4 – Il Presidente dell’Organismo di Mediazione

1. Il Presidente dell’ODM, è di diritto il Presidente del COA o un suo delegato purché componente del COA, presiede l’ODM e lo rappresenta nei rapporti con i terzi.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le sedute del Consiglio dell’ODM, anche su proposta del Coordinatore, fissando i punti all’ordine del giorno;
- b) provvede a quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.M. n. 180/2010;
- c) assegna gli esposti presentati nei confronti dei mediatori a singoli componenti del Consiglio dell’ODM;

3. In caso di assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Coordinatore dell’ODM.

Art. 5 – Il Coordinatore dell’Organismo di Mediazione

1. Il Coordinatore coadiuva il Presidente e lo sostituisce nelle attività ordinarie dell’ODM.

2. Il Coordinatore risponde del proprio operato al COA, il quale può sollevarlo dall’incarico per gravi motivi, sentito il Consiglio dell’ODM.

3. Il Coordinatore:

- a) tiene con l’ausilio della segreteria il registro degli affari di mediazione, cura e verifica la regolare tenuta dei registri dell’ODM;
- b) provvede alla stesura dei verbali delle sedute del Consiglio dell’ODM;
- c) coordina e controlla le attività dell’ODM e il servizio di segreteria;
- d) esamina, in via preliminare e sommaria, eventuali esposti nei confronti dei mediatori, riferendone al Presidente dell’ODM;
- e) provvede alla designazione del mediatore incaricato per ogni mediazione in conformità ai criteri di legge, elaborate dal Consiglio dell’ODM;
- f) fissa la data del primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda e il luogo dell’incontro di mediazione;
- g) coordina l’attività dei Mediatori inseriti negli elenchi dell’ODM;
- h) provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia le schede di valutazione di cui all’art. 7, comma 5, lett. b) del D.M. n° 180/2010;
- i) provvede agli altri adempimenti previsti per il responsabile dell’ODM dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di procedura dell’ODM.

Art. 6 – Convocazione del Consiglio dell’Organismo di Mediazione

1. Il Consiglio dell’ODM è convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, anche con comunicazione verbale, ovvero telefonica, tramite fax, e-mail o PEC.

2. Le riunioni del Consiglio dell’ODM, che possono tenersi anche in modalità telematica, sono verbalizzate in un apposito registro, numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell’ODM.

3. Le decisioni del Consiglio dell'ODM sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne ha assunto le funzioni.

Art. 7 – Compiti del Consiglio dell'Organismo di Mediazione

1. Il Consiglio dell'Organismo di Mediazione:

- a)** istituisce il registro degli affari di mediazione di cui all'art. 12 del D.M. n° 180/2010;
- b)** istituisce e tiene il registro dei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio;
- c)** vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto in base alla legge, al presente statuto e al regolamento di procedura dell'ODM;
- d)** redige e aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, verifica il possesso in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- e)** stabilisce i criteri per la designazione dei Mediatori, in conformità alle previsioni del Regolamento;
- f)** comunica immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e dell'elenco comunicati ai fini dell'iscrizione dell'ODM, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori;
- g)** provvede a trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia i rendiconti della gestione, nei modi, tempi e termini previsti dalla normativa;
- h)** verifica l'attualità e vigenza della polizza assicurativa, che deve essere stipulata dal COA, di importo non inferiore a €. 500.000,00= per la responsabilità comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione;
- i)** esamina gli esposti nei confronti dei mediatori;
- j)** provvede, in caso di mancanze da parte del mediatore, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dal l'elenco dei mediatori;
- k)** provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e agli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal mediatore designato;
- l)** predispone i rendiconti contabili-finanziari;
- m)** individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima;
- n)** esamina e valuta periodicamente l'operato dei mediatori iscritti, in base alle risultanze delle schede di valutazione a lui riferite, ai fini del mantenimento in Elenco;
- o)** sottopone al COA, che delibera in proposito, eventuali proposte motivate di modifica del presente statuto, del regolamento di procedura e del codice etico dell'ODM;
- p)** cura la divulgazione e la conoscenza del codice etico dell'ODM e la sua osservanza;
- q)** provvede a quant'altro previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento dell'ODM.

2. L'ODM, i suoi componenti e il COA non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli

affari trattati dai mediatori che operano presso l'ODM o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal COA, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 8 – Elenco dei mediatori

1. L'ODM si avvale per svolgere le proprie funzioni e compiti di un elenco di mediatori composto da almeno 5 nominativi di mediatori avvocati iscritti all'Albo ordinario degli avvocati di Viterbo che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l'ODM.

2. L'ODM redige l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati, verificando la sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e provvede a sottoporlo al Consiglio dell'Ordine per la ratifica, nonché alla sua comunicazione immediata al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. L'ODM deve comunque provvedere, nel mese di gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori esaminando eventuali nuove dichiarazioni di disponibilità presentate da interessati e cancellando dall'Elenco:

- a)** chi ha manifestato la volontà di non prestare più la propria opera presso l'ODM;
- b)** chi non ha ottemperato agli obblighi previsti a carico dei mediatori dal presente Statuto e dal Regolamento, con particolare riferimento agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla vigente normativa e dall'art. 9 bis del presente Statuto;
- c)** chi è stato cancellato dall'Elenco dei mediatori ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
- d)** chi non ha superato la valutazione periodica di cui all'art. 7 lett. o Statuto.

4. L'Elenco, in caso di modifica, dopo la ratifica del COA, deve essere comunicato immediatamente al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia

5. L'ODM può determinare ogni anno un numero massimo dei mediatori in relazione al concreto numero e tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, di modo da garantire una proporzionalità tra numero di mediatori e numero di procedimenti, per un servizio efficiente.

Art. 9 – Il mediatore e i suoi obblighi

1. Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Viterbo anche se successivamente cancellato non per motivi disciplinari, in possesso degli altri requisiti stabiliti dalla legge.

2. Il mediatore al momento dell'iscrizione rilascia all'ODM la dichiarazione di disponibilità, indica le materie rispetto alle quali intende prestare opera di mediazione, specificando le percentuali di esperienza sulle materie indicate, e fornisce all'ODM le dichiarazioni e la documentazione prevista dalla normativa, ivi comprese quelle attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) dello stesso D.M. Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive anche con applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari stabilizzate diverse dall'avvertimento.

3. I mediatori iscritti nell'elenco devono essere in possesso di apposita copertura assicurativa della responsabilità civile per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento della loro attività anche di mediazione, in linea con le condizioni minime essenziali.

4. Il trasferimento a Ordine diverso da quello di Viterbo comporta la cancellazione anche dall'Elenco dei mediatori dell'ODM.

5. Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e di percepire compensi direttamente dalle parti.

6. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione;

7. Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni della sua opera.

8. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere e deve impegnarsi a informare immediatamente l'ODM e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità e indipendenza nello svolgimento della mediazione;

b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni di mediazione e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell'opera;

c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia, dell'ODM e del suo Presidente o Coordinatore;

d) comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico; il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato;

e) rispettare scrupolosamente il Codice Etico dell'ODM e le previsioni sull'incompatibilità dettate dal Regolamento;

f) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio assistito, almeno nei limiti minimi fissati dal presente Statuto o dalla normativa vigente, frequentando i corsi di

aggiornamento programmati dall'ODM, e gli incontri e le riunioni di studio e confronto, organizzati dall'ODM, dal COA, eventualmente, anche in convenzione con Enti formatori accreditati;

g) essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Viterbo;

h) essere in regola con il versamento della tassa di iscrizione annuale pari ad Euro 50,00 (per spese amministrative e di gestione dell'ODM);

i) cura la consegna e il ritiro del modulo di riconoscimento del debito e impegno al pagamento dell'indennità di mediazione, compilato e sottoscritto dalle parti al momento della dichiarazione di apertura della mediazione, e della scheda di valutazione del servizio al termine della procedura.

9. Il mancato rispetto dei doveri di cui sopra comporta le conseguenze di cui al successivo art.11. L'ingiustificato mancato adempimento dell'incarico di mediazione ricevuto comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei Mediatori.

10. La sussistenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori, verrà valutata dal ODM e dal COA.

Art. 10 – Formazione e aggiornamento

1. I mediatori che intendono richiedere l'iscrizione dovranno seguire il percorso generale previsto dal D.M. n° 180/10 e secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/10, dell'art. 62 del Codice Deontologico Forense e della circolare del CNF del 21 febbraio 2013, in tema di formazione dell'avvocato-mediatore.

Art. 11 – Incompatibilità e imparzialità del mediatore

2. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento della accettazione dell'incarico:

a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti e ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;

b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno due anni e non sussistono ragioni di credito o debito;

c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;

e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi, che esercitano negli stessi locali del suo studio, anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno incarichi o non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;

f) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate.

3. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la

designazione. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità e indipendenza nello svolgimento della mediazione.

Art. 12 – Cancellazione o sospensione del mediatore dall'elenco

1. Il mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dalla norma è, con delibera dell'ODM, immediatamente sospeso, in via cautelare, dall'elenco e sostituito nell'incarico da altro mediatore all'uopo designato.

2. Egli è contemporaneamente invitato a fornire chiarimenti e al termine della fase istruttoria l'ODM può riammetterlo a svolgere le proprie funzioni o cancellarlo dall'elenco dei mediatori, dandone immediata notizia al COA al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare.

3. Il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale determina la cancellazione dall'elenco;

4. Nel caso di esposto di una delle parti interessate in mediazione l'ODM provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il mediatore e può determinarsi nel seguente modo:

a) consentirgli di continuare a svolgere l'incarico;

b) sospenderlo cautelativamente dall'incarico, eventualmente avviando il procedimento di cancellazione di cui al comma 2, dandone immediata notizia al COA al fine dell'eventuale apertura del procedimento disciplinare. In tale caso il Presidente dell'ODM provvede alla sua sostituzione.

5. L'apertura di un procedimento disciplinare da parte del competente CDD nei confronti del Mediatore iscritto in Elenco ne comporta di diritto la sospensione, sino alla definizione del procedimento medesimo, a meno che la pronuncia, anche non definitiva, sia di assoluzione o di applicazione di una sanzione compatibile con la permanenza in Elenco.

6. La sospensione cautelare dall'attività di avvocato comporta di diritto la sospensione dall'Elenco.

7. La comminazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei mediatori.

8. Delle sospensioni e cancellazioni dall'elenco è data immediata notizia al responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 13 – Il procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione è regolato da apposito regolamento di procedura approvato dal COA che prevede e regola anche le spese del procedimento e di mediazione.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal regolamento di procedura dell'ODM.

3. Il mediatore è designato seguendo il criterio costante e predeterminato di rotazione, salvo che sia scelto di comune accordo dalle parti nell'elenco dell'ODM, tenuto conto dell'oggetto e del

valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore.

4. A tal fine il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, indicando, in ogni caso, le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. (Solo nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di particolare complessità, l'ODM potrà derogare al criterio di progressione motivando la scelta).

5. Avuta conoscenza di quali siano le parti interessate al procedimento, il mediatore designato dichiara la insussistenza di motivi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico, nonché la propria imparzialità.

6. Il mediatore designato che si sia astenuto dall'incarico ricevuto senza motivazione, e comunque per più di tre volte in un biennio, tranne i casi di incompatibilità, sarà cancellato d'ufficio dall'elenco dei mediatori.

7. Tra ODM e Mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 14 – Mezzi, strumenti e personale dell'ODM

1. L'ODM per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA, costituendo organismo non autonomo del medesimo.

2. È tenuto a dotarsi di un registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 15 – Entrate e uscite

1. Le entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell'ODM.

2. Sono entrate dell'ODM i proventi derivanti dall'attività di mediazione ed eventuali fondi erogati dal COA o proventi diversi previamente ratificati dal COA.

3. Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo e approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'ODM.

4. Sono uscite dell'ODM i compensi, debitamente fatturati, ai mediatori, le spese di gestione e amministrazione dell'attività di mediazione, nonché quelle necessarie per il suo funzionamento e le eventuali altre voci di spesa che siano ratificate dal COA.

5. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, che hanno la funzione di coprire le spese di segreteria, e le spese di mediazione che comprendono i costi di amministrazione e gestione dell'ODM e il compenso del mediatore. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate.

6. Il compenso del mediatore sarà conteggiato, indipendentemente dagli incontri svolti, nel 50% del totale da considerarsi comprensivo di accessori fiscali e previdenziali.

7. Se la mediazione si conclude al primo incontro con verbale negativo, è riconosciuto al mediatore

8. un compenso pari a euro 20,00. L'ODM, qualora venga concordata con l'istante una diversa entità delle spese di avvio rispetto al tariffario in vigore, stabilirà anche il compenso del mediatore. La liquidazione del compenso avverrà con cadenza quadrimestrale. Il compenso non è

tuttavia dovuto qualora il mediatore non abbia svolto alcuna attività di *premediazione* o rispettato scadenze e obblighi previsti a suo carico dal regolamento dell'ODM.

Art. 16 – Controlli sulla gestione contabile dell'ODM

1. Il controllo sulla gestione contabile dell'ODM è affidata al COA che lo espleta normalmente tramite il proprio consigliere tesoriere e che può nominare all'uopo anche un revisore contabile.
2. L'ODM è tenuto a depositare presso il COA, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) e il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre) il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione, controfirmato dal consigliere tesoriere del COA e dall'eventuale revisore contabile.
3. Il COA entro il termine ordinatorio di 40 giorni dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del consigliere tesoriere, alla sua eventuale approvazione.
4. Le eventuali maggiori entrate dell'ODM sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del COA, sostenute per l'attività dell'ODM, in particolare per le voci di bilancio relative a spese di personale assegnato all'ODM, a spese di cancelleria per modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM, a spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'ODM e ad altri costi aggiuntivi non definibili derivanti dalla stessa attività.
5. L'ODM è comunque dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

Art. 17 – Recupero crediti

1. L'ODM, o in alternativa il COA, ha facoltà di deliberare la soglia sotto la quale il credito verrà contabilizzato a perdite senza tentare il recupero coattivo, senza che ciò ricada sul compenso del mediatore.
2. Il mediatore curerà la consegna e il ritiro del modulo di riconoscimento del debito e impegno al pagamento dell'indennità di mediazione, compilato e sottoscritto dalle parti al momento della dichiarazione di apertura della mediazione.
3. L'ODM agirà preferibilmente in proprio quando il valore del credito da recuperare non ecceda la soglia indicata dal Codice di Procedura Civile per stare in giudizio personalmente.
4. L'ODM potrà affidare all'Agenzia Entrate Riscossione, o altro Ente, per la riscossione coattiva a mezzo ruolo, il recupero dei proventi (indennità, spese di avvio, spese di mediazione, rimborso spese vive, ecc.) non riscossi nel corso della procedura di mediazione, dopo l'invio di un sollecito di pagamento e una volta in possesso di titolo esecutivo.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico

1. Ogni modifica dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dell'ODM è di competenza del COA, anche su proposta dell'ODM; le modifiche apportate a Statuto e Regolamento dovranno essere comunicate al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n° 28/2010 e acquisteranno efficacia decorsi i termini di legge.

Art. 19 – Allegati allo Statuto

1. Costituiscono allegati al presente Statuto il Regolamento di procedura, la Tabella delle indennità, il Codice etico dei Mediatori e il modello di Scheda di valutazione della procedura di mediazione.

Art. 20 – Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Viterbo, 13/07/2021

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO